



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE
CONDANNATE A PENE PRIVATIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LO STATO DELLA LIBIA, FATTO A PALERMO IL 29 SETTEMBRE 2023

Art. 7 (Trattato)

Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno

1 Ciascuno Stato trasmette senza indugio all'altro Stato la richiesta di trasferimento formulata o ricevuta e inoltra le informazioni e la documentazione di seguito indicate. 2. Lo Stato di Condanna trasmette:

- a) informazioni sulle generalità della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali;
- b) informazioni sul luogo di residenza o l'indirizzo della persona condannata nello Stato di Esecuzione, se conosciute;
- c) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;
- d) informazioni sulla natura della condanna e sulla sua durata, nonché sulla data di inizio della sua esecuzione;
- e) informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni o diminuzioni di pena e su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;
- f) copia della sentenza definitiva di condanna;
- g) copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;
- h) se opportuno, ogni rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento sanitario e penitenziario eseguito nello Stato di Condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nello Stato di Esecuzione;
- i) la dichiarazione con la quale la persona condannata manifesta il consenso al proprio trasferimento in conformità alla lettera d) dell'articolo 4 del presente Trattato;
- j) la dichiarazione con la quale lo Stato di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata;
- k) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Esecuzione consideri necessario al fine della decisione. 3. Lo Stato di Esecuzione, su richiesta, trasmette:
 - a) una dichiarazione o un documento da cui risulti che la persona condannata e'

cittadino dello Stato di Esecuzione;

b) una copia delle disposizioni di legge dello Stato di Esecuzione dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna nello Stato di Condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione;

c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento ai sensi dell'articolo 12 del presente Trattato;

d) la dichiarazione con la quale lo Stato di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno ad eseguire la restante parte della condanna;

e) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario al fine della decisione. 4. Lo scambio di informazioni e di documenti a sostegno, di cui alle disposizioni che precedono, non e' effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.

Versione in vigore dal 19 novembre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della liberta' personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023
Estremi	Legge 17 novembre 2025, n. 170
Partizione	Trattato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-170-2025/trattato-art-7>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it